



Il Collegio di Milano

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Guido Sagliaschi	Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)

nella seduta del 19 gennaio 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Il ricorrente espone di aver emesso, in data 22.6.2010, un assegno per l'importo di € 300, che – dopo l'incasso da parte dell'avente diritto – veniva addebitato sul proprio conto corrente presso l'intermediario convenuto per l'importo di € 309. Pur ammettendo di aver successivamente ricevuto il riaccredito della differenza (€ 9), con valuta 22.6.2010, da parte dell'intermediario, il ricorrente chiede di “*disporre quanto necessario ai fini delle sanzioni meglio viste e ritenute*” e il risarcimento del danno, quantificato in € 10.000.

L'intermediario, opponendosi al ricorso, difende la correttezza del proprio operato, dichiarando: (a) che il titolo è stato regolato in data 23.6.2010 mediante procedura *check truncation* che, come da direttive emanate dalla Banca d'Italia in materia di "Sistemi di Pagamento - Sottosistema Dettaglio", tratta operazioni di pagamento assegni di modesto importo (fino al limite di € 5.000), prescindendo dallo scambio materiale degli assegni, mentre le scritturazioni avvengono dopo la ricezione dei flussi elettronici provenienti dalla procedura interbancaria; (b) che a causa della procedura di *check truncation*, non essendo entrato in possesso della materialità del titolo, non è stato possibile all'intermediario, nel caso di specie, eseguire alcun controllo sull'effettivo importo di emissione; (c) che a seguito della segnalazione del correntista, ha avviato ogni iniziativa al fine di visionare la copia del titolo; (d) che in data 25.8.2010, pervenuta la copia del titolo, ha verificato l'effettiva emissione per € 300 e, pertanto, ha disposto, in data 2.9.2010, le rettifiche contabili sul conto traente, attribuendo valuta originaria e consentendo al cliente, con il conteggio finale di fine anno, di ricevere gli interessi creditori dovuti; ed (e) che l'addebito del titolo, inizialmente effettuato per € 309, non è stato causa di ulteriori addebiti sul conto traente, né ha determinato il saldo negativo del conto stesso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Il Collegio ritiene di non poter accogliere il ricorso, tenuto conto che, da un lato, l'intermediario convenuto, a seguito della segnalazione ricevuta dal cliente, si è diligentemente adoperato per le opportune verifiche ed ha assunto ogni iniziativa necessaria per il riaccredito dell'importo (€ 9) indebitamente addebitato e per evitare possibili conseguenze pregiudizievoli derivanti da tale addebito e che, dall'altro lato, il ricorrente non ha di contro fornito alcuna prova dei danni che asserisce di aver subito.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO